

Tribunale di Reggio Emilia

Il giudice

nella procedura di liquidazione del patrimonio iscritta al n° 16 del ruolo generale dell'anno 2021, ha emesso il seguente

d e c r e t o

letto il ricorso ex art. 14 ter della legge n. 3 del 2012 depositato in data 28-12-2021 dalla sig.ra Tiziana Balsamo e la relazione del professionista nominato occ;

rilevato che l'istante, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento in cui egli versa, ha proposto la liquidazione del proprio patrimonio ai sensi del citato art. 14 ter, mettendo a disposizione dei creditori il ricavato della vendita che si è già realizzata nella procedura esecutiva immobiliare n.436/18 RGES attualmente pendente innanzi al Tribunale di Reggio Emilia nonché il versamento di una somma mensile derivante dallo svolgimento della propria attività lavorativa pari ad euro 100,00 mensili;

rilevato che nella relazione particolareggiata si dà atto che tale versamento non è al momento possibile poiché l'istante attualmente assunta presso l'AUSL di Reggio Emilia dall'anno 2003 e, a far data dal 15/09/2021 fino al 31/12/2021,

(doc. 31) e la sospensione non prevede retribuzione, come si evince dalle ultime buste paga (doc. 32 -33);

rilevato che dall'integrazione della relazione particolareggiata emerge che la ricorrente ha espressamente dichiarato che in caso di cessazione del rapporto la liquidazione comprenderà il TFR;

ritenuto che il trattamento di fine rapporto debba essere compreso nell'attivo della liquidazione nella misura in



cui esso sia pignorabile e, a fronte del disposto dell'art. 545, quarto e quinto comma, c.p.c. nella misura di 1/5 o, nel caso di simultaneo concorso di crediti per tributi dovuti allo Stato, alle province e alle regioni e per crediti di altra natura, si estende sino alla metà e così deve ritenersi nel caso in esame;

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n° 3 del 2012, non essendo la ricorrente soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n° 3/2012 né avendo lo stesso fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui al medesimo Capo II;

che la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;

ritenuto che la ricorrente versi in uno stato di sovraindebitamento, avendo accumulato debiti per circa euro 204.404,91 per la maggior parte derivanti dal contratto di mutuo ipotecario sottoscritto con Banca24-7 spa per l'acquisto della propria abitazione;

rilevato che nella proposta la ricorrente mette a disposizione il ricavato della vendita forzata dell'unico bene immobile di proprietà della signora Balsamo oggetto dell'esecuzione forzata n.436/2018 RGEs attualmente pendente innanzi al Tribunale di Reggio Emilia;

che il ricorrente non possiede altri beni, fatta eccezione dell'arredamento della casa di abitazione di irrilevante valore economico, di cui ha chiesto l'esclusione dalla liquidazione in considerazione del suo modesto valore e, dell'utilità e funzionalità alla vita della famiglia;

ritenuto, per le ragioni spiegate dal ricorrente e condivise anche dal gestore nella propria relazione, che tali beni così come le modestissime giacenze attive del c/c acceso presso Unicredit (euro 716,74 alla data del 21 dicembre 2021) e il libretto smart n.000020553370 debba essere escluso del patrimonio di liquidazione;

rilevato che il nucleo familiare della debitrice è composto dai due figli minori avendo il marito lasciato la famiglia per andare a vivere in Marocco;



rilevato che la proposta prevede che venga messa a disposizione della procedura:

-il ricavato della vendita dell'immobile di Via Mondaini 10 di sua proprietà (e 80.000,00), somma che dovrà essere epurata di tutte le spese di cui alla procedura esecutiva immobiliare RGE 463/18 pendente presso il Tribunale di Reggio Emilia, nella quale il liquidatore nominando dovrà subentrare all'apertura della liquidazione;

-il versamento della somma di € 100,00 mensili per la durata della procedura di liquidazione da versarsi su c/c della procedura (che verrà aperto dal liquidatore nominando) una volta revocate la cessione del quinto e il PPT gravanti sullo stipendio della Balsamo.

Tale versamento sarà possibile dalla data di riabilitazione della stessa al lavoro.

ritenuto che deve ritenersi ammissibile l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter l.3/2012 anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori - come nel caso di specie- il ricavato dalla vendita forzata di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare ancora pendente, al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice dell'anzidetta esecuzione immobiliare (cfr. Trib. Varese, 20.4.2019; Tribunale di Trani, 17.12.2019).

ritenuto con riguardo agli effetti della sospensione disposta ex art 14 quinquies comma II lett b) L. 3/2012 sulla procedura esecutiva pendente, che "è principio generalmente condiviso in giurisprudenza quello secondo cui ove l'inibitoria intervenga successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione (e, analogicamente, dopo l'ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi), quando ancora non sia stata consegnata o incassata, materialmente, la somma, l'effetto inibitorio si produrrà egualmente, precludendo la soddisfazione del creditore" (Trib. Monza 14 dicembre 2015). In particolare, la Suprema Corte (Cass. 23993/2012 in motivazione) ha avuto modo di chiarire che è atto idoneo a definire il processo esecutivo per espropriazione immobiliare l'approvazione del progetto di distribuzione (cfr. Cass. n. 2534/82) ovvero l'ordine di



pagamento impartito dal giudice dell'esecuzione al cancelliere (cfr. Cass. n. 15826/05). Tuttavia, - l'ordinanza di distribuzione e di attribuzione riceve concreta attuazione soltanto col mandato di pagamento compilato dal cancelliere e riscosso dall'avente diritto (Cass. n. 3663/98, n. 4078/98). Deve dunque distinguersi tra il momento conclusivo del processo espropriativo, inteso quale serie di fasi funzionalmente collegate (cfr. Cass. S.U. n. 11178/95) e preordinate all'adozione del provvedimento giudiziale che conclude l'ultima di esse, vale a dire quella destinata alla distribuzione del ricavato e, per altro verso, il momento in cui ha concreta attuazione il provvedimento giudiziale che conclude il processo, attuazione che si realizza mediante l'intervento del cancelliere cui spetta il compito di emettere i mandati di pagamento (cfr. Cass. n. 23572/04, che distingue tra conclusione della fase espropriativa, che si ha con l'ordine di pagamento, e conclusione del processo esecutivo, che si ha con l'emissione dei mandati di pagamento): "l'ordine di pagamento che, nella procedura esecutiva immobiliare segue l'approvazione del progetto di distribuzione ex art. 598 cod. proc. civ., non può dirsi satisfattivo, se non dopo che abbia avuto concreta esecuzione".

ritenuto che l'aggiudicazione dell'immobile a seguito a procedura esecutiva immobiliare, antecedentemente al provvedimento del giudice di inibizione alla prosecuzione delle procedure esecutive, precluda la possibilità di impedire il trasferimento a favore dell'aggiudicatario (Trib. Potenza 6-3-2017; Trib. Livorno 21-6-2017);

L'art. 187-bis disp. att. c.p.c. (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti) appare chiaro nel prevedere che "in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti" e l'art. 632 c. 2 c.p.c. dispone che "Se l'estinzione del



processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore".

La disciplina sopra esposta appare espressione di un principio generale che vuole tutelare l'aggiudicatario terzo dinanzi alle vicende - a qualsiasi titolo - estintive del procedimento esecutivo, verosimilmente al fine di aumentare il più possibile l'appetibilità della vendita esecutiva.

ritenuto che anche nella fattispecie de qua operi il principio di cui agli artt. 187-bis disp. att. c.p.c. e 632 c.p.c. per cui il provvedimento del giudice che dispone che non possono essere proseguite le azioni esecutive in corso deve trovare necessario contemperamento con il diritto (già acquisito) del terzo aggiudicatario ad ottenere il trasferimento dell'immobile;

ritenuto, invece, che il ricavato della vendita forzata concorre alla formazione della provvista su cui il piano di liquidazione

ritenuto sotto questo profilo, tenuto conto delle spese correnti e del carico familiare del debitore, che la proposta possa ritenersi congrua in relazione alla previsione di cui all'art. 14 ter, comma 6, lett. b);

ritenuto, infine, che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

ritenuto, in tema di liquidazione del patrimonio, che la opponibilità della cessione del quinto della retribuzione trovi alcuni dati normativi invalicabili: il primo è rappresentato dall'art. 14-undecies l. n. 3 del 2012, nella parte in cui prevede che i beni sopravvenuti - tra i quali andrebbe collocata pure la retribuzione progressivamente incamerata - sono oggetto della procedura; il secondo è costituito dall'art. 14-octies, secondo il quale la procedura si svolge



necessariamente sotto l'egida della par condicio creditorum, per cui la cessione del quinto a favore del cessionario viene meno con l'apertura della procedura; il terzo è integrato dall'art. 14-quinquies, comma 2, lett. b, il quale, prevedendo che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, si applica anche ai casi di pignoramento del quinto della retribuzione e, quindi, anche nel caso di mera cessione del quinto;

rilevato che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

P.Q.M.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico della sig.ra Tiziana Balsamo nata a Piacenza il 3 marzo 1980 e residente a Reggio Emilia Via MONDAINI N.10 (blstzn80c43g535s);

II. nomina Liquidatore la dott.ssa Stefania Iotti, già nominato Organo di Composizione della Crisi;

III. dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

IV. stabilisce le seguenti idonee forme di pubblicità della domanda e del presente decreto: pubblicazione con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

V. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione con i tempi e le modalità definite dall'OCC previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione;

VI. dichiara che la somma complessiva mensile percepita (non appena cesserà il provvedimento di sospensione) dal debitore Tiziana Balsamo a titolo di stipendio e ricompresa nel procedimento di liquidazione ex art. 14 ter, comma 6, let. b), legge n° 3/2012, è pari ad euro 100.00,00 mensili;

VII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal liquidatore in base al programma di liquidazione



che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;

VIII. dispone che il liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 sexies della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 7-2-2022.

il giudice

Simona Bolardi



Avv. Giorgia Gallo
Via M. Prestinari n. 3 – 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522/50.62.60 fax 0522/18.40.368
Pec:giorgia.gallo@ordlenavvocatireggioemilia.it

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART 14 TER C.3 LEGGE 27/01/2012 N.3 e successive modifiche

La signora Balsamo Tiziana nata a Piacenza (PC) il 03/03/1980, Codice Fiscale BLSTZN80C43G535S, residente a Reggio Emilia (RE), in Via Mondaini n. 10 (doc. 1), elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Via M.Prestinari n. 3 presso lo studio e la persona dell'avv. Giorgia Gallo (CF.GLLGRG78E57L736W) del Foro di Reggio Emilia, come da delega unita alla presente la quale comunica i seguenti recapiti per le comunicazioni di cancelleria (pec:giorgia.gallo@ordineavvocatireggioemilia.it e fax 0522/1840368)

PREMESSO CHE

- la signora Balsamo Tiziana risiede nell'immobile sito in Reggio Emilia Via Mondaini n. 10 unitamente ai due figli minori Karim e Youssef di anni 15 e 11 come da certificato di residenza e stato di famiglia che si produce (doc.2);
- l'immobile, prima casa, nel quale risiede la signora Balsamo e di cui è proprietaria, è sottoposto a procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Reggio Emilia RGE 463/18;
- in data 25/06/21 è stata depositata dalla scrivente istanza ex art 41 bis legge 69 del 21/05/21 per richiedere la sospensione della procedura con contestuale proposta di rinegoziazione del mutuo al creditore ipotecario. A seguito di diniego alla proposta da parte del creditore procedente, il GE Dott.ssa Sommariva respingeva l'istanza e, alla vendita del 15/07/2021, l'immobile veniva aggiudicato alla somma di € 80.000,00 (doc. 3)
- la signora Balsamo Tiziana intende ora accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14^{ter} e ss. della Legge n. 3/2012 e successive modifiche al fine di poter godere dei benefici dell'esdebitazione;
- sussistono le condizioni oggettive per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione dei beni come emergerà dalla documentazione che si produce, per una compiuta ricostruzione della situazione economico patrimoniale della signora Balsamo, ai sensi dell'art. 14^{ter}, secondo e terzo comma, Legge n. 3/2012 e successive modifiche;
- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, secondo comma, lett. a) e b) della Legge n. 3/2012 e successive modifiche;

- ai sensi dell'art. 14 ter, secondo comma, Legge n. 3/2012 e successive modifiche, ai fini della presente procedura deve ritenersi competente l'intestato Tribunale posto che la signora Balsamo ha la propria residenza in Reggio Emilia (RE) via Mondaini 10;
- contestualmente al presente ricorso viene depositata la relazione particolareggiata del gestore nominato, ex art. 14 ter Legge n. 3/2012 e successive modifiche,

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

- I. la signora Balsamo non può essere assoggettata a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L.3/12 e successive modifiche;
- II. non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla presente richiesta a procedure di composizione della crisi o liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/12 e successive modifiche;
- III. versa in una situazione di sovraindebitamento e di squilibrio finanziario sopraggiunto per cause a lei non imputabili

CONSIDERATO CHE

Ai fini della valutazione circa l'attuabilità in concreto della presente richiesta è stata presentata istanza da parte della signora Balsamo all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia (di seguito, per brevità l'"OCC") a seguito della quale sono state nominate quali gestori dapprima gli avvocati Riccarda Maria Bogumila Fornaciari e Roberta Dall'Argine (che hanno successivamente rinunciato all'incarico) e successivamente in data 19/11/2021 l'Avv. Stefania Iotti (doc. 4).

Si espone quanto segue:

1.CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le cause principali che hanno portato la signora Balsamo Tiziana a trovarsi nella attuale situazione di sovraindebitamento, ossia di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile, sono dovute prevalentemente alla separazione della stessa dal marito signor Jaija Bouabid, cittadino marocchino che, nel mese di marzo 2015, ha "abbandonato" la moglie e i due figli, che presentano- per altro -disabilità come meglio si dirà in seguito, per tornare definitivamente in Marocco, lasciando la Balsamo nella condizione di pagare i debiti che erano stati contratti per esigenze familiari concordate nonché per garantire l'attività lavorativa del marito.

La Balsamo ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'A.U.S.L. di Reggio Emilia con la qualifica di "Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D" a far data dall'anno 2003 (doc. 5). Il marito aveva un contratto a tempo indeterminato con la qualifica di operaio specializzato saldatore. I coniugi hanno contratto matrimonio nell'anno 2005 (doc. 6 -7) e, inizialmente, vivevano

in un immobile condotto in locazione. Successivamente veniva dagli stessi acquistato l'immobile di Via Mondaini 10 in Reggio Emilia accendendo un mutuo ipotecario fondiario con Banca 24/7 gruppo Ubi Banca, intestato ad entrambi, che prevedeva il versamento di una rata di circa 900 euro al mese (doc. 8). Successivamente nacquero i due figli e i coniugi decisero di cambiare l'automobile familiare per la quale venne acceso un primo finanziamento presso Findomestic, che poi verrà successivamente ceduto.

Per necessità di lavoro di entrambi nacque poi l'esigenza di acquistare un'automobile anche per il marito e venne richiesto un nuovo finanziamento sempre con Findomestic, anch'esso successivamente ceduto.

All'epoca dei fatti con due stipendi i coniugi riuscivano a far fronte a tutte le obbligazioni in essere. Successivamente iniziò però la crisi economica che portò la ditta per la quale lavorava il signor Jaija Bouabid in serie difficoltà.

La Balsamo aiutò allora il marito ad ottenere il riconoscimento in Italia della qualifica di parrucchiere che lo stesso aveva già in Marocco e, nell'anno 2010, il marito cambiò lavoro mettendosi in proprio ed aprendo una attività di parrucchiere. Per far fronte alle spese iniziali dell'attività lo stesso chiese un finanziamento a Credem spa, successivamente ceduto, con garanzia della Balsamo le cui rate dovevano essere saldate con i proventi dell'attività di parrucchiere del marito.

Tuttavia, dopo qualche anno, i rapporti tra i due si sono inclinati e il marito decise di tornare in Marocco lasciando la Balsamo sola con due bambini- all'epoca di 7 e 4 anni- senza alcun mantenimento per i figli e piena di debiti da onorare. Si allega la ricostruzione dei fatti redatta e sottoscritta dalla Balsamo (doc. 9)

La signora Balsamo è separata dal marito come si evince dalla sentenza di separazione giudiziale che si produce (doc. 10) E' stata altresì presentata denuncia/querela contro l'ex marito che non ha mai provveduto al mantenimento dei figli (doc. 11).

Si precisa che la Balsamo non percepisce alcuna indennità per i figli, che per altro presentano problematicità certificate (doc. 12).

2. SITUAZIONE DEBITORIA

La signora Balsamo, come si evince dalle ultime buste paga che si producono (doc. 13), ha una decurtazione dallo stipendio dovuta sia ad un pignoramento presso terzi sia ad una cessione volontaria, di cui meglio si preciserà in seguito.

Si elencano di seguito i creditori della Balsamo e le rispettive posizioni creditizie:

crediti in prededuzione

- OCC Ordine Avvocati di Reggio Emilia: è stato sottoscritto un preventivo pari ad € 4.700,00 oltre IVA (doc. 14) ed anticipazioni per il quale è stato versato un acconto di € 1.000,00 in data 15/12/21. Residua pertanto attualmente la somma di € 4.734,00.

- Advisor: è stato sottoscritto con la scrivente un preventivo per l'attività di advisor di € 1.500,00 (doc. 15)

Totale crediti in prededuzione € 6.234,00 a cui vi sono da aggiungere le spese necessarie per il radicamento della procedura

creditore ipotecario:

- Ubi BANCA mandatari di Banca 24/7 finance srl residuo mutuo fondiario di cui all'atto di precetto depositato nella procedura esecutiva immobiliare RGE 436/18, € 177.770,66 (doc.16)

Totale credito ipotecario € 177.770,66

Crediti privilegiati

- Agenzia Entrate Riscossione: a seguito di rateizzazione a cui la signora Balsamo non è riuscita più a far fronte risulta attualmente un debito di € 6.197,06 (doc. 17-18), di cui € 2.187,28 in privilegio. Inoltre nel mese di luglio 2021, al fine di intentare una soluzione transattiva nella procedura esecutiva immobiliare RGE 436/18 pendente presso il Tribunale di Reggio Emilia, è stata proposta anche ad Agenzia delle Entrate Riscossione, insinuata nella predetta procedura per la somma di € 363,99 somma già inclusa nel conteggio precedente, una rateizzazione su tale importo al fine ottenere parere positivo in caso di accordo con il creditore procedente.

Tale importo è stato rateizzato ma, non avendo trovato un accordo con il creditore procedente ed essendo successivamente stato venduto l'immobile, tale importo rateizzato non è stato versato anche per non compiere atti pregiudizievoli a vantaggio di un creditore ai fini della presente procedura. (doc.19)

- Consorzio Bonifica Emilia Centrale: come da prospetto che si allega ad oggi risulta un debito pari ad € 130,75 con privilegio ex art 2775 c.c. (doc. 20)

Totale crediti privilegiati € 2.318,03.

La restante somma chirografaria vantata da AE Riscossione pari ad € 4.009,78 verrà sommata ai crediti chirografari di seguito elencati.

crediti chirografari

- Banca IFIS npl spa/ CRIO SPV 4 SRL: a seguito di varie cessione di credito per un finanziamento inizialmente sottoscritto con Findomestic e poi ceduti a Banca Ifis npl (doc. 21), con comunicazione del 25/6/2021 che si produce (doc. 22) tale credito risulta ceduto da Ifis Npl spa a Crio Spv 4 srl, la quale attraverso LINK Finanziaria vanta e sollecita un credito di € 750,00.

- Banca IFIS npl spa: E' stata assegnata la somma richiesta a seguito di pignoramento presso terzi effettuato sempre da Banca IFIS npl spa per altro finanziamento inizialmente acceso con Credem spa e per il quale ad oggi residuano circa € 2.682,44 (importo che verrà verificato in sede di verifica dello stato passivo). Per tale pignoramento la signora ha una decurtazione dalla busta paga pari ad € 235,86. (doc. 23)

- Credem spa: Contratto di finanziamento n. 29703 con cessione volontaria del quinto dello stipendio a fronte di un finanziamento di € 27.840,00. Residua attualmente un debito di € 10.440,00 come da precisazione del credito dell'Istituto inviata a mezzo pec alla scrivente in data 28/09/2021 (doc. 24). Si produce altresì il contratto sottoscritto con Credem (doc. 25).

Per tale finanziamento la Balsamo sta versando una quota dallo stipendio a seguito di cessione volontaria pari ad € 232,00. Le ultime rate (dal mese di ottobre 2021) sono andate insolute per le motivazione che verranno di seguito esposte inerenti il lavoro.

Totale credito chirografario € 13.872,44 che, maggiorato dell'importo chirografario vantato da A.E. Riscossione, risulta pari ad € 17.882,22.

Alla luce di quanto sopra il passivo complessivo ammonta a € 204.204,91, somma che verrà ulteriormente verificata in sede di verifica dello stato passivo.

3. SOLVIBILITA' NEGLI ULTIMI 5 ANNI

La Balsamo, come già anticipato, non è allo stato in grado di far fronte a tutti i debiti. Tuttavia si evidenzia che la stessa non ha subito protesti e ha pagato, con il proprio stipendio, una rata sia a titolo di cessione volontaria a Credem sia una rata per il PPT subito da IFIS npl spa fino al mese di settembre 2021.

Rate ora sospese per le ragioni che a breve verranno esposte inerenti la sospensione dal lavoro e dello stipendio.

La Balsamo risulta negativa alla centrale allarme interbancaria (doc. 26) e non risultano particolari criticità dalla Centrale Rischi estratta presso Banca D'Italia che si produce (doc. 27). Si allega altresì un prospetto di elaborazione dei dati della centrale rischi dal quale si evince che dal 2018 non sono stati più accordati crediti e che i debiti sono a sofferenza. (doc. 28).

Si produce altresì documentazione richiesta al CRIF (doc. 29).

La Balsamo ha, fin quando le è stato possibile, onorato tutti i suoi debiti, poi trovandosi da sola la situazione è inevitabilmente degenerata non potendo contare né sul marito né su finanza esterna.

Si allega altresì certificato dei carichi pendenti (doc. 30).

4.INDICAZIONE DI EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano atti impugnati.

5.INFORMAZIONI ECONOMICO PATRIMONIALI

La Balsamo ha come unica fonte di sostentamento il proprio stipendio di circa € 1.550,00 lordi già comprensivi di assegni familiari, stipendio attualmente decurtato a seguito di cessione volontaria del quinto e PPT. Pertanto percepisce una somma netta di € 1.100 mensili.

In merito allo stipendio occorre fare una importante precisazione.

La signora Balsamo è impiegata presso l'AUSL di Reggio Emilia dall'anno 2003 e, a far data dal 15/09/2021 fino al 31/12/2021, è stata sospesa dal servizio

sospensione non prevede retribuzione, come si evince dalle ultime buste paga (doc. 32 -33).

Questo, evidentemente, complica ulteriormente la drammatica situazione in cui vive la signora con i figli in quanto ad oggi non ha alcuna fonte di sostentamento e riesce a far fronte alle spese quotidiane con l'aiuto dei familiari.

Si producono le ultime dichiarazioni dei redditi della Balsamo (doc. 34)

La Balsamo è inoltre proprietaria dell'immobile sito in Reggio Emilia Via Mondaini 10, censito al Catasto dei Fabbricati di Reggio Emilia al foglio 248, particella 537, sub 16 e 22 (doc. 35) che è stato venduto all'interno della procedura esecutiva immobiliare in data 15/07/21 alla somma di € 80.000,00.

Ad oggi è stato effettuato il saldo prezzo, con ordine di liberazione nei confronti della Balsamo, ma ancora non vi è il Decreto di trasferimento.

La Balsamo non è proprietaria di beni mobili registrati, si veda visura negativa del PRA (doc. 36).

L'ammontare delle spese familiari copre interamente lo stipendio percepito dalla Balsamo, ora per altro sospeso. Si produce un elenco delle spese mensili redatto dalla ricorrente pari a circa € 1.220,00 (doc. 37) ed altresì una tabella ISTAT dalla quale si evincono le spese per le famiglie con 3 componenti familiari (doc. 38).

In merito alle spese condominiali, si precisa che non è costituito condominio in Via Mondaini n. 10 a Reggio Emilia, ma vengono ripartite tra i proprietari alcune spese per la gestione delle parti comuni. La Balsamo si presta, a volte, alle pulizie delle scale per compensare questo contributo che -da diverso tempo - non le viene più richiesto di versare, data la grave situazione in cui versa la ricorrente.

Attualmente la Balsamo, che non sta percependo alcuno stipendio, si fa aiutare dalla madre che l'aiuta con i generi alimentari di prima necessità.

Occorre considerare inoltre che nel breve periodo la stessa dovrà lasciare l'immobile e trovare una nuova collocazione per sé e i due figli minori e dovrà provvedere al versamento di un canone di locazione, magari agevolato, ma che non è allo stato possibile quantificare.

La signora Balsamo è seguita dai servizi sociali di Reggio Emilia, Polo Est, Dott.ssa S. Drago.

Si produce altresì un elenco del mobilio (di modico valore) stilato dalla ricorrente e corredato da materiale fotografico di cui si chiede, sin d'ora, che venga escluso dalla liquidazione in quanto trattasi prevalentemente di beni utili e funzionali alla vita familiare e pertanto impignorabili oltre che di modico valore (doc. 39).

La Balsamo risulta essere intestataria del C/C acceso presso Unicredit, di cui si producono gli estratti conto trimestrali degli ultimi cinque anni nonché la stampa delle operazioni di c/c degli ultimi mesi (doc. 40 – 40 bis). Si precisa inoltre che nel mese di dicembre su tale C/C è stata accreditata, a titolo di tredicesima relativa ai soli mesi effettivamente lavorati, la somma pari ad € 692,25, somma che verrà utilizzata per onorare le anticipazioni necessarie per l'apertura della presente procedura.

La Balsamo risulta altresì intestataria con la madre di un libretto smart n. 000020553370 acceso presso Poste Italiane spa che presenta un saldo contabile di € 1,08 (doc. 41) e una Carta Poste Pay con saldo attivo di € 13,71 (doc. 42), somme modeste di cui si chiede sin d'ora che possano rimanere nella disponibilità della Balsamo.

Tali risultanze si evincono dalla documentazione ottenuta dalla consultazione dell'Anagrafe Tributaria che si produce (doc. 43) dalla quale si evince altresì che non risultano atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni.

6.CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO E PROSPETTIVE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI

La ricorrente intende con il presente atto avanzare la seguente proposta al fine di ottenere l'apertura della procedura di liquidazione di durata quadriennale.

Nello specifico vengono messi a disposizione dei creditori:

- Una massa attiva immobiliare: data dal ricavato della vendita dell'immobile di Via Mondaini 10 di sua proprietà (e 80.000,00), somma che dovrà essere epurata di tutte le spese di cui alla procedura esecutiva immobiliare RGE 463/18 pendente presso il Tribunale di Reggio Emilia, nella quale il liquidatore nominando dovrà subentrare all'apertura della liquidazione;

- Una massa attiva mobiliare: versamento della somma di € 100,00 mensili per la durata della procedura di liquidazione da versarsi su c/c della procedura (che verrà aperto dal liquidatore nominando) una volta revocate la cessione del quinto e il PPT gravanti sullo stipendio della Balsamo. Tale versamento sarà possibile dalla data di riabilitazione della stessa al lavoro.

Nella denegata ipotesi in cui dovesse perdere il lavoro, nella procedura rientrerebbe anche il TER o parte di esso previsto dalla legge, quale massa attiva mobiliare

Si precisa che la Balsamo è lavoratrice dipendente da oltre 20 anni.

In ogni caso l'attuale situazione non potrà protrarsi per troppo tempo avendo la Balsamo necessità di lavorare per mantenere la propria famiglia.

La Balsamo si impegna a far fronte alle anticipazioni delle spese necessarie per avviare la procedura.

7. ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Si allega la relazione particolareggiata predisposta dal gestore nominato dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, avv. Stefania Iotti (doc. 44) che ha altresì provveduto a verificare tutta la documentazione fornita effettuando verifiche presso banche dati pubbliche, tra cui anche le risultanze della anagrafe tributaria e attraverso la circolarizzazione dei crediti.

Le posizioni debitorie sono state ricostruite attraverso le richieste inviate ai creditori, e alle banche dati pubbliche anche dal gestore, con riserva di meglio verificare le posizioni in sede di stato passivo.

La documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Si segnala l'urgenza di procedere all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio della Balsamo al fine di poter subentrare tempestivamente nella procedura esecutiva immobiliare RGE 463/18 pendente presso il Tribunale di Reggio Emilia al fine di poter inglobare nella liquidazione, quale massa attiva immobiliare, la somma ricavata dalla vendita dell'immobile al netto di tutte le spese di esecuzione.

Tutto ciò premesso, la signora Balsamo *ut supra* difesa, assistita e rappresentata

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso di

DICHIARARE

L'apertura della procedura di liquidazione con ogni consequenziale provvedimento o statuizione e per l'effetto Voglia:

- dichiarare che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori;
- nominare un liquidatore, valutando l'opportunità di nominare tale soggetto nella persona dell'Avv. Stefania Iotti, attuale gestore nominato dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
- stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del Decreto;
- dichiarare inefficaci la cessione volontaria del quinto e il pignoramento pressu terzi attualmente gravanti sullo stipendio della Balsamo;
- autorizzare quindi la restituzione integrale dello stipendio percepito (una volta che la ricorrente sarà riabilitata al lavoro);
- ordinare il versamento di una somma non inferiore o uguale ad € 100,00 mensili, o la diversa somma ritenuta congrua dall'organo giudicante, per tutta la durata della procedura con versamento diretto effettuato dal datore di lavoro della Balsamo sul C/C della procedura che verrà comunicato dal liquidatore nominando una volta accesso, a far data dalla riabilitazione della stessa al lavoro.

Con riserva di ulteriormente argomentare, integrare e produrre documentazione su richiesta del GD.
Si dichiara espressamente che per il presente procedimento l'importo del contributo unificato è pari a € 98,00, avendo ad oggetto domanda di liquidazione del patrimonio.

Si producono:

1. documento di identità Balsamo
2. certificato di residenza e stato di famiglia;
3. verbale di aggiudicazione immobile
4. nomina gestore Avv. Stefania Iotti presso OCC Ordine Avvocati Reggio Emilia;
5. contratto di lavoro Balsamo;
6. certificato di matrimonio
7. estratto di matrimonio;
8. mutuo fondiario;
9. ricostruzione cause del sovraindebitamento;
10. sentenza di separazione giudiziale,
11. denuncia/querela nei confronti di Boubid Jaija;
12. relazione clinica figli;

13. buste paga anno 2021;
14. preventivo OCC Ordine Avvocati Reggio Emilia
15. preventivo advisor
16. atto di precetto depositato nella procedura immobiliare RGE 436/18
17. credito vantato da Agenzia Entrate Riscossione;
18. estratto ruoli Agenzia Entrate Riscossione;
19. richiesta rateizzazione importo Agenzia Entrate Riscossione per intervento nella procedura immobiliare RGE 436/18;
20. consorzio Bonifica Emilia Centrale;
21. cessioni crediti A IFIS npl spa;
22. credito banca IFIS/Link Finanziaria;
23. residuo credito da pignoramento presso terzi Banca IFIS
24. comunicazione precisazione del credito residuo CREDEM;
25. contratto finanziamento Credem
26. CAI;
27. Centrale Rischi Banca D'Italia;
28. analisi dati centrale rischi
29. Crif;
30. certificato carichi pendenti;
31. documentazione sospensione dal lavoro;
32. busta paga ottobre 2021
33. busta paga novembre 2021
34. dichiarazioni dei redditi ultimi 5 anni
35. visura catastale;
36. visura negativa PRA;
37. spese familiari;
38. tabella Istat;
39. elenco mobilio
40. estratti conto c/c Unicredit;
41. libretto Smart saldo
42. Lista movimenti Poste Pay;
43. anagrafe Tributaria,

44. relazione gestore Avv. Iotti.

Reggio Emilia 28/12/2021

Con osservanza

Avv. Giorgia Gallo